

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI**

PROFESSIONE ED ETICA DELL'INGEGNERE

NAPOLI – APRILE 2005

PRESENTAZIONE

Le recenti innovazioni nell'Esame di Stato per l'esercizio delle professioni, per quanto non ancora del tutto a regime, hanno comportato un accentuato interesse su tematiche proprie della professione, trovando i giovani neolaureati perplessi in riferimento ai curricula universitari che a tali argomenti riservano un'attenzione assai limitata.

Peraltro, in un incontro del Consiglio Nazionale Ingegneri con i Presidi delle facoltà di ingegneria, sono stati puntualizzati i contenuti di massima dei programmi dell'Esame di Stato, dalle norme di etica alle tariffe, dalle normative sui lavori pubblici alla sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla formulazione corretta degli elaborati progettuali alla compilazione delle parcelle e così via.

Consapevole delle difficoltà che avrebbero trovato i giovani nell'orientarsi in tanti contenuti, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ha voluto tendere loro una mano, organizzando una serie di incontri con professionisti più anziani, predisponendo nel contempo le presenti note, ove le caratteristiche fondamentali della professione di ingegnere vengono in breve sintetizzate dall'Ing. Francesco Mondini, ed alcune delle principali leggi e norme giuridiche che regolano il settore sono riportate per consultazione e approfondimenti.

La biblioteca dell'Ordine rimane comunque a disposizione per consultazione di leggi e norme più dettagliate per chiunque volesse approfondire la propria preparazione.

Il materiale offerto si riferisce ai due incontri che i candidati avranno con esperti dell'Ordine.

INDICE

- L'Ordinamento professionale
- Il nuovo esame di Stato
- Principi generali di deontologia professionale
- Linee guida per la libera professione

ALLEGATI

- Allegato A - Legge 24 giugno 1923, n. 1395.
R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, Artt. 1 – 25.
- Allegato B - R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, Artt. 26 – 63.
D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 98.
- Allegato C - D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.
- Allegato D - Ordinanza Ministeriale 12 marzo 2002.
D.L. 10 giugno 2002 n. 107 coordinato con la Legge
di conversione 1° agosto 2002 n. 173.
- Allegato E - Norme di etica per l'esercizio
della professione di ingegnere
- Allegato F - Dei giudizi disciplinari

L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Forse tracce dei primi ingegneri le possiamo trovare nella preistoria, tra quei nostri progenitori che, per sopravvivere in un ambiente ostile, ricavavano dalle rocce pugnali, lance, asce per difendersi; ma anche per usarli quali attrezzi per costruire capanne di legno, anche su palafitte.

Buoni ingegneri e/o scienziati li ritroviamo poi tra gli egiziani e successivamente tra i greci ed i romani, con la costruzione sia di opere pubbliche, che private, che hanno resistito per due millenni quali fori, acquedotti, ponti, anfiteatri, ville, strade, ecc.

Dopo l'oscurantismo medioevale, con il Rinascimento si tornò a costruire opere edili di grande risalto quali: residenze reali e nobiliari, chiese, abbazie, edifici che noi tuttora ammiriamo.

Si trattava però sempre di prestazioni di tecnici formati con l'esperienza a loro tramandata da predecessori e che gli stessi arricchivano con ulteriori contributi professionali.

Nel secolo XVIII e XIX si affermano poi delle vere scuole. Così anche a Napoli ebbero molto risalto: il Corpo della Scuola Napoletana di Ponti e strade (argomento, alcuni anni orsono, di un interessante Convegno all'Archivio di Stato "Scienziati-Artisti", quando l'ingegnere portava una divisa di tipo militare) e l'Accademia di Architettura.

Sono i due ceppi che hanno dato vita alle attuali facoltà tecniche.

Solo nel 1923, con la Legge 24 giugno n. 139, fu istituito un Ordine, però Unico, degli Ingegneri e degli Architetti con relativo Albo (Allegato A)

L'iscrizione dava però poco: il titolo professionale di Ingegnere o di Architetto e la riserva degli incarichi tecnici da conferire dalla Magistratura e dalle altre Pubbliche Amministrazioni.

Due anni dopo, con il Regio Decreto 23/10/1925 n. 2537, veniva approvato il Regolamento attuativo della precedente Legge, che prescriveva il superamento di un Esame di Stato per ottenere l'abilitazione alla professione ed il diritto di iscriversi all'Albo (Allegato A)

L'avvento del regime fascista, che tra l'altro eliminò quasi tutte le forme associazionistiche e sindacali, instaurando in loro vece delle corporazioni, da esso controllate, di fatto bloccò l'applicazione dei due su citati provvedimenti legislativi.

Solo dopo la fine della seconda guerra mondiale e cioè nel 1944, con Decreto Legge Luogotenenziale, gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti poterono dar vita alle proprie strutture locali e quindi anche a quelle nazionali, con la nascita del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e del Consiglio Nazionale Architetti (CNA) .

Gli ordini professionali degli ingegneri (Allegato B)

Secondo la vigente normativa, gli Ordini hanno giurisdizione provinciale e la natura giuridica di un Ente Pubblico non economico e cioè con esclusione di fini di lucro nella loro attività

Tra i compiti di “interesse pubblico” assegnati dalla legge agli Ordini, e quindi obbligatori per il Consiglio, si ricordano:

- a) il controllo, con poteri disciplinari, sugli iscritti agli Albi per il loro comportamento deontologico nei confronti dei committenti (pubblici o privati), dei colleghi e degli Ordini stessi. Per gli eventuali comportamenti non conformi essi sono invece chiamati a risponderne come tutti i cittadini, davanti alla magistratura;
- b) un potere impositivo, per la riscossione di un contributo di iscrizione all’Albo, di importo ritenuto necessario dal Consiglio dell’Ordine per la gestione delle attività;
il contributo può essere riscosso tramite le Esattorie Comunali, che ricevono dei tabulati contenenti l’elenco degli iscritti ed il contributo da esigere tramite gli uffici Distrettuali delle Imposte, oppure richiesto direttamente dagli Ordini, che, per il mancato pagamento, possano emettere un decreto ingiuntivo e nel caso di morosità ripetuta, anche deliberare la sospensione a tempo indeterminato dall’Albo dell’inadempiente.
- c) un potere di vidimazione delle parcelle professionali degli iscritti, che permette a questi ultimi di chiedere al Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero del credito e delle spese giudiziarie connesse.
- d) la designazione di iscritti per soddisfare richieste di tecnici specialistici da parte di committenti Pubblici e Privati.
E’ il caso dei collaudi statici di strutture in cemento armato o metallo o altri materiali, per i quali l’Ordine è chiamato alla designazione di terne di nominativi di professionisti tra cui il richiedente può sceglierne uno cui affidare l’incarico. Segnalazioni di iscritti vengono anche richieste dai Comuni per la formazione delle Commissioni edilizie e dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la composizione delle Commissioni per gli esami di Stato;
- e) la regolamentazione tariffaria per le prestazioni professionali rese dagli iscritti e come definite dall’art. 2233 del codice civile, con interpretazione e/o applicazione degli articoli e tabelle contenuti nel “Testo Unico della Tariffa degli Ingegneri e degli Architetti”, promulgato con la Legge 2 Marzo 1949 n. 143 e successive modifiche ed aggiornamenti. Dal 4/4/2001 è poi in vigore una nuova tariffa per gli incarichi ottenuti dai Committenti di cui alla Legge 109/94 (Legge Merloni). per le prestazioni di progettazione, direzione lavori, sicurezza, rilievi, impatto ambientale, espropri e responsabile del procedimento.
- f) la certificazione, in quanto il laureato in ingegneria, pur dopo il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione, non può svolgere l’attività professionale di ingegnere se non si iscrive all’Albo provinciale competente per territorio. L’iscrizione all’Albo richiede, oltre al possesso della laurea e della abilitazione, anche altri documenti (oggi per la maggior parte autocertificabili) ed in particolare il Casellario Generale Giudiziale, come controllo del comportamento sociale.

Da quanto su precisato ne consegue che il Consiglio dell'Ordine, quale Organo di Governo dell'Ordine stesso, ha tutti i poteri necessari ad assolvere le funzioni che la legge gli ha demandato.

In base ai disposti del D.M. 509/99 e del D.P.R. 328/01 agli Albi degli ingegneri potranno ora iscriversi nella Sezione A, oltre agli ultimi laureati quinquennali del vecchio ordinamento anche i laureti quinquennali del nuovo ordinamento, quali Ingegneri specialisti ed i triennali (nella Sezione B quali Ingegneri iunior), che abbiano superato il corrispondente esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, in quanto nei nuovi cicli scolastici non compaiono i diplomati universitari.

Gli abilitati possono iscriversi solo all'Albo degli Ingegneri:

- della Provincia a cui appartiene il Comune di residenza;
- della Provincia in cui essi hanno il "domicilio professionale".

Questo può essere dimostrato:

- a) in quanto dipendente di un Ente, società o ditta che lo ha distaccato in una sua sede o ufficio aperto in un Comune di quella Provincia;
- b) per essere titolare o collaboratore fisso di uno studio professionale che ha sede sempre in un Comune della Provincia richiesta.

Fatti salvi i diritti degli Ingegneri già iscritti agli Albi ed i laureati quinquennali abilitati sino alla 2^a sessione di esame del 2005, che conservano con l'attuale normativa l'iscrizione nella Sezione A ed inoltre, su loro richiesta, a tutti e 3 i Settori, mentre con la recente regolamentazione prevista dal citato D.P.R. 328/01, se non verrà rinnovata la temporanea esenzione, i laureati che si presenteranno alle nuove sessioni dell'Esame potranno abilitarsi solo nel Settore che comprende i percorsi formativi che essi hanno seguito, a meno di ulteriori modifiche normative.

Essi per accedere ad un altro Settore dell'Albo devono ottenere una nuova laurea specifica di quel Settore e superare il corrispondente esame di abilitazione.

Gli abilitati possono quindi richiedere l'iscrizione all'Albo con la presentazione di una apposita domanda corredata da alcuni documenti (tra cui i certificati di abilitazione e Casellario Giudiziale Generale, oltre a quelli anagrafici, di residenza, ricevuta di pagamento della tassa di esame e di quella di abilitazione).

Dopo l'entrata in vigore delle leggi sulla autocertificazione il richiedente può autocertificare la gran parte dei documenti richiesti (fatta eccezione per le ricevute di pagamento).

Resta però facoltà (ed obbligo) dell'Ordine effettuare dei controlli sui certificati, l'abilitazione e il casellario, presso gli Enti preposti al loro rilascio.

Agli Ordini possono accedere anche cittadini stranieri, sia appartenenti alla U.E., che extracomunitari, in ossequio a specifiche direttive della U.E. e di accordi di reciprocità con altri Stati fuori della U.E..

In caso di trasferimento della propria residenza e/o del domicilio professionale, l'iscritto deve darne subito comunicazione al proprio Ordine e se si trasferisce in altra Provincia, richiedere una nuova iscrizione ad altro Albo.

Gli Ordini Provinciali degli Ingegneri sono retti da un Consiglio formato da 5 componenti se gli iscritti all'Albo non superano i 100, di sette se superano i 100, ma non i 500; di nove se superano i 500, ma non i 1500, di quindici se superano i 1500.

I componenti del Consiglio sono eletti da una Assemblea degli iscritti, a maggioranza assoluta di voti segreti, con un minimo di voti che deve essere non minore del 50% del numero dei votanti, se in prima convocazione, o almeno del 25% se in seconda convocazione. Questa assemblea ormai da diversi anni, a causa dell'alto numero degli iscritti, può protrarsi anche per diverse settimane per raccogliere il numero di voti minimo prescritto dalle norme.

Il Consiglio uscito dalle urne elegge tra i propri membri: un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che svolgeranno i compiti previsti dalle leggi istitutive. Le decisioni del Consiglio (delibere) vanno prese a maggioranza di voti e vanno trascritte su verbali bollati, di cui possono prendere cognizione gli iscritti.

Compiti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.)

Come già detto nell'introduzione, il C.N.I. è stato istituito con il R.D. 2537/25 come Commissione centrale, sia per gli ingegneri che per gli architetti. Lo sdoppiamento è venuto solo con D.L.Lgt. 382/44 e con l'occasione vennero anche precisate le funzioni ad essi assegnate.

I Consigli Nazionali sono attualmente composti da 11 membri che restano in carica per 3 anni e ciascuno esprime un numero di voti correlato, ma non perfettamente proporzionale, al numero degli iscritti degli Ordini che li hanno votati.

Le funzioni assegnate ai Consigli Nazionali sono:

A) **Giurisdizionale:** riceve cioè i ricorsi di iscritti o anche di altri Enti Pubblici, di Enti Locali o da Privati contro le decisioni assunte da Consigli Provinciali e se riscontra obiettive motivazioni fissa una udienza durante la quale i Consiglieri Nazionali, dopo aver esaminato i reclami o i ricorsi e le controdeduzioni dei Consigli Provinciali, con le relative documentazioni allegate, può rivolgere alle parti convocate delle domande chiarificatrici.

Infine, riuniti in camera di Consiglio, ascoltate le conclusioni del consigliere relatore, decidono.

Le decisioni del C.N.I. sono appellabili solo davanti alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione.

B) **Rappresentative:** poiché i Consigli Provinciali hanno una funzione rappresentativa locale e cioè riferita alla Provincia in cui operano, il C.N.I. assicura quella a livello nazionale, essendo interpellato dalle Università e/o dalle commissioni parlamentari su proposte in merito a leggi interessanti la categoria e la tariffa (in particolare dal Ministero della Giustizia, cui compete la Sorveglianza sugli Ordini professionali).

Il D.P.R. 328/2001 (Allegato C)

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001 n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli Esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" ha parzialmente modificato i percorsi accademici per 13 professioni, tra le quali quella dell'Ingegnere.

Il D.P.R. introduce a fianco alla laurea scolastica quinquennale un iter di studi triennale che porta all'ottenimento di una laurea con titolo di ingegnere iunior.

Di conseguenza risultano riformati anche gli Ordini che devono aprire gli Albi a questa nuova categoria di laureati, introducendo nell'Albo professionale due sezioni la Sez. A o degli "Ingegneri Specialisti" con laurea quinquennale e la Sez. B con laurea triennale per gli "Ingegneri Iunior".

Ciascuna di queste due Sezioni è a sua volta ripartita in 3 Settori:

- a) civile e ambientale;
- b) industriale;
- c) dell'informazione.

Il Decreto non è risultato però né esaustivo, né chiaro, in particolare nella definizione delle diverse competenze professionali e delle relative attribuzioni dei compiti. Non ha infatti fissato confini chiari e definiti per cui sono nate sconfinamenti oltre che nell'ambito delle due Sezioni anche tra diverse professioni (Allegato B).

Ne sono derivati quindi ricorsi al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, volti alla sospensione dell'efficacia del decreto, però non accolti. Questo provvedimento legislativo, emesso principalmente per riordinare i corsi di laurea, ha invece inciso profondamente sulla struttura e vita degli Ordini senza regolamentarli, anche se si è in attesa di un regolamento di attuazione, che nel pensiero del legislatore dovrebbe definire, modificando, le aree rimaste oscure.

Comunque possiamo dire che l'Università non è ancora pronta. In alcuni atenei sono partiti in ritardo i corsi quinquennali che consentono l'accesso agli Albi professionali così come quelli triennali.

Ciò è dovuto anche alla Legge sulla autonomia didattica degli Atenei, per la quale la risposta non è stata sollecitata da parte di tutte le Università.

IL NUOVO ESAME DI STATO

Il già citato D.P.R. 328/01 ha variato sostanzialmente anche gli esami di Stato. L'art. 5 dispone infatti che l'esame consiste di due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Prevede anche che coloro che conseguono un titolo con l'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le

Università e gli Ordini o i Collegi Professionali sono esentati da una delle due prove scritte.

Questo decreto ha dato quindi l'avvio ad Albi professionali molto diversi, avendo diviso sia i laureati quinquennali che quelli triennali in tre sottoclassi ciascuna con diverse competenze, che poi risultano ridotte per i laureati iunior. Si accede a ciascuna delle tre Sezioni dell'Albo (Civile ed ambientale, industriale e dell'informazione) a seguito di specifici percorsi di studio, previsti dalle normative vigenti e dopo aver superato il corrispondente Esame di Stato.

Per quanto riguarda le modalità secondo cui si devono svolgere gli esami, l'Allegato D contiene:

- l'Ordinanza Ministeriale 12.03.2002 ;
- Il documento sulle "Linee di indirizzo, quali concordate tra la Giunta del Collegio dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria ed il Consiglio Nazionale Ingegneri";
- le "Modalità di svolgimento delle prove di esame" e "Indirizzi per le Commissioni di esame e per gli Ordini professionali".
- Estratto del Decreto legge 10 giugno 2002 n. 107 " Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni".
- Estratto del D. L. 10 giugno 2002 coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2002 n. 173

PRINCIPI GENERALI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Come tutti gli ordini professionali, anche gli Ingegneri si sono dotati nel tempo di "Norme di deontologia professionale" volte alla salvaguardia della correttezza del comportamento degli iscritti nei confronti dei committenti, dei colleghi e di Enti, per garantire la difesa del prestigio e l'onorabilità della professione che essi esercitano (Allegato E).

Si è già anticipato che le leggi istitutive prescrivono che i Consigli degli Ordini valutino il comportamento dei propri iscritti nei rapporti con altri colleghi, nonché con il proprio o altro Ordine o anche con i committenti.

I principi esposti nelle Norme sono chiaramente principi di lealtà, correttezza e moderazione nei confronti dei colleghi, di diligenza, disinteresse e chiarezza nei confronti del committente, sia esso privato o pubblico.

Il mancato rispetto di queste norme (raccolte nell'Allegato E), se portato a conoscenza del Consiglio dell'Ordine cui il responsabile è iscritto, dà avvio ad un procedimento disciplinare, secondo una non semplice né breve procedura.

Questa prevede che al ricevimento di un esposto documentato da parte di un cittadino, un tecnico o un Ente, il Presidente dell'Ordine lo esamini, valutando la documentazione allegata e se vi è stata una effettiva trasgressione di quelle Norme che l'iscritto è tenuto ad osservare.

Se si ricava che esistono fondati motivi e indizi di un comportamento sanzionabile, il Presidente dispone la convocazione dell'iscritto che, oltre alle proprie dichiarazioni e

precisazioni, può presentare la documentazione che lui ritiene idonea a confutare il contenuto dell'esposto ed a discolarsi. In questo caso il Presidente dispone l'archiviazione dell'esposto dandone comunicazione al denunciante

Se invece l'iscritto non si presenta o non fornisce giustificazioni convincenti, il Presidente, dispone la sua convocazione davanti al Consiglio a mezzo di Ufficiale giudiziario e nomina un relatore, scelto fra i consiglieri dell'Ordine. In questa fase l'incolpato può farsi accompagnare da un legale che lo aiuti nella difesa del suo operato.

Terminata l'audizione, il Consiglio ascolta la relazione del relatore e delibera in merito alla colpevolezza dell'iscritto. In caso affermativo, commina allo stesso un provvedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono precisati nell'art. 45 del Regolamento n. 1395/25 da graduare in relazione al comportamento dell'iscritto.

Il provvedimento di sospensione dall'Albo, e quindi dall'attività professionale, comminabile dal Consiglio non può superare i 6 mesi, mentre la cancellazione è riservata per i casi in cui il Consiglio rileva un comportamento assolutamente non compatibile con l'esercizio della professione, non casuale, ma protrattosi.

Il Consiglio può deliberare anche sospensioni a tempo indeterminato agli iscritti morosi, sino al regolamento del loro debito, o nel caso siano stati oggetto di provvedimenti restrittivi della libertà emesso dall'autorità giudiziaria.

L'INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA

Definizione

Nella legislazione italiana non vi è una definizione di “libera professione”, anche se il Codice Civile (artt. 2229 e seguenti) prescrive che per l’esercizio delle professioni necessita l’iscrizione all’Albo e le prestazioni vanno rese a seguito di un contratto.

Il Codice Civile al libro V Titolo III dà, come riferimento, la disciplina del “lavoro autonomo” e quindi indica un rapporto tra un committente ed un lavoratore autonomo che, a seguito di un contratto d’opera, svolge la propria attività a proprio rischio, impegnandosi a raggiungere un determinato risultato, che viene remunerato da un importo concordato o da ricavare con l’applicazione di una tariffa.

Campi di attività

Per le prestazioni “intellettuali” di professionisti, quali gli ingegneri, è di primaria importanza il rapporto che si viene ad instaurare quando un committente sceglie un determinato professionista per affidargli un incarico. Si determina un rapporto di fiducia tra il committente ed il professionista, fondato sulle positive valutazioni del primo sulla persona del professionista e sulle sue capacità di espletare l’incarico

Nel caso specifico della professione di ingegnere, le sue attività sono definite dall’art. 51 del R.D. 23.10.1925 n° 2537, mentre il successivo articolo 52 precisa che alcune prestazioni dell’edilizia civile sono anche di pertinenza degli architetti.

Questi due articoli, in quanto non sufficientemente precisi, hanno però determinato nel tempo una miriade di controversie per sconfinamenti di architetti nei settori più tecnici che sembravano essere stati riservati esclusivamente agli iscritti agli Albi degli ingegneri. Meno numerose invece le controversie per sconfinamento di ingegneri nell’attività di restauro e ripristino di edifici di carattere artistico, tutelati dalla Legge 1089/39, interventi che queste norme hanno affidato esclusivamente agli architetti, fatta eccezione per quelli operati su non ben definite “parti tecniche”.

Negli anni, l’eccezionale sviluppo delle tecnologie, ha moltiplicato i campi di possibile lavoro per gli ingegneri, anche in considerazione che esistono varie forme di attività professionale quali: la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la valutazione, la consulenza, ecc. su cui diamo qualche accenno.

A) la Progettazione

E’ forse l’attività in cui maggiormente si possono estrinsecare la capacità di un ingegnere.

Infatti, pur nei limiti di un preciso incarico e delle caratteristiche che deve avere l’opera da realizzare, la progettazione è spesso una fase creativa in cui possono

confluire, oltre alle conoscenze tecniche apprese dall'ingegnere nei corsi universitari, il suo bagaglio di esperienza, cultura, gusto ed un continuo aggiornamento professionale.

La progettazione si può riferire a:

- calcoli di strutture in ferro, cemento armato, legno, nuovi materiali quali fibrorinforzati, resine;
- a studi di forme quali quelle architettoniche di edifici, ponti, tettoie, particolari tecnici;
- ad impianti elettrici, idraulici, ferroviari, di trasporto di fluidi;
- ad interi stabilimenti di produzione o trasformazione o montaggio di materie prime o semilavorati;
- a macchine o parti di esse nei settori più svariati (aereo, navale, automobilistico o meccanico in genere).

B) la Direzione Lavori

E' una fase delicata in cui l'ingegnere è chiamato al controllo della esecuzione di un'opera, spesso progettata da altro professionista, ma delle cui caratteristiche lui deve rendersi perfettamente conto per poter anche intervenire per qualche modifica che si rendesse necessaria nel corso dei lavori.

Il Direttore Lavori, per l'incarico di fiducia ricevuto dal committente, ha pure l'obbligo della gestione attenta della realizzazione dell'opera dal punto di vista della bontà del risultato, della rispondenza al progetto originario o modificato e del contenimento dei costi per la sua realizzazione.

C) i Collaudi

Altri incarichi di fiducia da parte del committente sono quelli di collaudo (statico, in corso d'opera, tecnico-amministrativo).

Con lo svolgimento di questi incarichi vengono accertate dal professionista: la qualità dell'opera, la rispondenza statica delle strutture ai carichi previsti, la correttezza della contabilità di cantiere, ecc.

D) le Consulenze

Le attività di consulenza sono molteplici. Sono normalmente rese a privati, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Magistratura, ecc. e si possono riferire: a pareri su problemi strettamente tecnici, alla valutazione economica di opere esistenti o di danni da esse comunque subiti, all'assistenza in procedimenti giudiziari al giudice o alle parti, a studi economico-finanziari di attività in esercizio od anche da realizzare, a proposte di trasformazioni di attività, ecc.

Forme di attività

Le attività professionali su accennate possono essere esercitate: in "Forma individuale", in "Associazione Temporanea di Professionisti", in "Studi Associati", in "Società di Ingegneria".

A) la “Forma individuale”

In Italia questa è ancora la più comune, mentre all'estero vanno sempre più affermandosi gli studi associati e le società di ingegneria, anche di notevoli dimensioni e con un giro di affari da media industria.

I motivi principali di queste limitazioni sono :

- la differente legislazione, che in Italia fino a pochi anni fa con la Legge 1815/39 vietava le forme societarie di capitale;
- il tipo di cultura dominante.

E' pur vero che sono sorti anche da noi studi con più professionisti, pure di diversa specializzazione, ma si è trattato di convenienza economica nel gestire uno studio e cioè della possibilità di ripartire tra più soggetti alcune spese comuni quali: segretarie, spese generali, ecc.

In effetti ciascun professionista ha continuato a lavorare in modo individuale, al massimo con l'assistenza di altri tecnici minori.

B) le “Associazioni Temporanee di Professionisti”

Nascono per affrontare la progettazione di importanti e complesse opere civili o industriali. Le diverse specializzazioni richieste per la soluzione di tutti i problemi connessi a queste progettazioni ne determina la formazione con la nomina di un capogruppo che ne assume la rappresentanza presso il committente.

Le associazioni si formano per concorrere all'aggiudicazione di singoli appalti, agevolate dalla facilità con cui si possono creare e sciogliere con atti notarili, avendo determinato nel proprio interno la ripartizioni di incarichi, di responsabilità e di quote di proventi.

Sono composte normalmente da professionisti che già si conoscono o fra i quali preesiste una reciproca stima, in quanto l'associazione risponde in solido nei confronti del committente.

C) gli “Studi Associati”

Come su già detto, sono strutture molto comuni nei paesi anglosassoni, particolarmente negli U.S.A., ma in Italia trovano notevole resistenza a formarsi per la mancanza di una legislazione che ne regoli l'attività, le responsabilità tra i soci ed il regime fiscale.

D) le “Società di Ingegneria”

Sono da pochi anni una realtà anche in Italia in seguito a due successivi provvedimenti legislativi che hanno superato il divieto di costituzione di società di natura giuridica per esercitare la libera professione, imposto dalla già citata Legge 1815/39.

Questi provvedimenti sono stati a lungo sollecitati dalla Comunità europea che richiedeva una liberalizzazione delle attività professionali nell'ambito della U.E. in adempimento di specifiche normative da tempo promulgate.

Nell'agosto del 1997 la Legge 266 con l'art. 24 ha introdotto la possibilità di creare società di ingegneria, che avrebbero dovuto convivere con gli esistenti studi

professionali, malgrado la forte opposizione degli Ordini , schierati a difesa dei diritti dei propri iscritti.

Per ridurre questa opposizione il governo aveva chiarito che queste società avrebbero mantenuto molte delle caratteristiche degli Ordini, tra cui la responsabilità personale diretta del professionista ed affermato che sarebbero state attività ben distinte da quelle imprenditoriali e ciò anche in osservanza del disposto dell'art. 33 della nostra Costituzione che ne esclude la equiparazione.

La Legge 266/97 prevedeva la sollecita emanazione di un regolamento che fu però bocciato ben due volte dal Consiglio di Stato nel 1998.

Nel frattempo era nata la Legge Merloni e successivamente la Legge Quadro sui Lavori Pubblici, la 415/98 (Merloni-ter), che ammetteva all'aggiudicazione di gare di progettazione sia le società di ingegneria che le "società di professionisti" e cioè società di tipo personale, costituite da soli professionisti iscritti nei relativi Albi. Le citate disposizioni legislative prevedevano inoltre per i soci il pagamento alle rispettive casse di previdenza del Contributo integrativo normalmente fissato per gli iscritti agli Albi.

L'approvazione da parte del Consiglio di Stato del Regolamento di attuazione di cui all'art. 24 della Legge 266/97, ha poi definitivamente regolarizzato l'attività delle società professionali, pur lasciando ancora non risolti alcuni problemi.

Prospettive

Resta comunque in atto una situazione ibrida che vede da una parte una ferma azione dell'U.E., che sembra volta a comprimere viepiù l'attività dei liberi professionisti, e da un'altra gli Ordini, impegnati nella ricerca di nuovi sbocchi per i propri iscritti, in un mercato che sembra voler richiedere prestazioni sempre più complesse ed interdisciplinari.

A queste richieste sembrano essere allo stato più preparate le società di ingegneria per cui sarebbe auspicabile un'azione coordinata degli Ordini a preparare i propri iscritti alla creazione di società di professionisti in grado di competere validamente anche sui mercati più esigenti, offrendo prodotti altamente qualificati.

Un valido supporto potrebbe essere dato dalle Università, cui si deve chiedere di difendere il livello della preparazione dei futuri professionisti, evitando l'attuale tendenza ad alleggerire i programmi più impegnativi e culturali, aumentando le nozioni di tecnologia spicciola, con lo scopo di far accedere agli stessi insegnamenti anche gli studenti dei corsi triennali.

La difesa della cultura diventa anche difesa del libero professionista, la cui creatività deve essere basata anche su di una buona formazione interdisciplinare.

Lo scenario che sembra profilarsi all'orizzonte degli ingegneri professionisti è quindi quello in cui l'innovazione tecnologica corre sempre più rapidamente a spese delle

prestazioni che in un non lontano passato sono state i pilastri del loro lavoro e cioè quelle legate alle opere civili.

Sul piano normativo poi vi è stato un proliferare di nuove disposizioni, quali la nuova legge quadro sui lavori pubblici, che ha portato notevoli cambiamenti sul piano di gestione degli interventi, nonché le numerose recenti leggi sulla sicurezza e sull'ambiente, il nuovo sistema normativo U.N.I. sulla qualificazione ed il controllo del progetto, gli Eurocodici, ecc.

La conoscenza ed il rispetto di tante nuove disposizioni, che spesso interagiscono tra loro, impongono ai professionisti ulteriori vincoli ed un continuo aggiornamento.

La “Qualità”

Gli studi professionali poi dovranno affrontare un altro non indifferente impegno, quello di soddisfare anche le richieste di prestazioni di “qualità”. Questo significa adeguarsi alle normative Vision 2000 (che hanno sostituito le UNI EN ISO 9000).

La “Qualità” va intesa come l’insieme delle caratteristiche di una entità materiale o immateriale (prodotto o servizio) che le conferiscono la capacità di soddisfare le esigenze espresse o implicite associate ai processi di produzioni o forniture e utilizzo della stessa entità.

La “Qualità” deve essere costruita, garantita e mantenuta nel tempo quale “obiettivo strategico” mediante:

- l’ottimizzazione dei prodotti e processi, fondata sulla ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico;
- l’attenta gestione e controllo di tutte le attività (tecniche, commerciali, amministrative) connesse con la produzione del bene o del servizio.

Le Norme di riferimento mondiale per la qualità dell’Organizzazione, conosciute come la Serie ISO 9000 recentemente aggiornate e rilanciate come “Vision 2000” sono:

- ISO 9000:2000 Sistemi di gestione per la Qualità
Fondamenti e terminologia.
- ISO 9001:2000 Sistemi di gestione per la Qualità
Requisiti
- ISO 9004:2000 Sistema di gestione della Qualità
Linee guida per il miglioramento delle prestazioni.

Oltre alle Norme ISO 19011 - Audit per la qualità e l’ambiente.

Esse definiscono un sistema di gestione della qualità con obiettivi chiari, controllati e migliorati.

I costi richiesti per adeguarsi a queste norme e per ottenere la certificazione dovrebbero nel tempo essere coperti dalla eliminazione dei costi della “non-qualità” che sono:

- costi per carenze interne, determinati da errori, rifacimenti, ecc.

- costi per carenze esterne determinati da contestazioni e reclami dei clienti sul prodotto imperfetto che gli è stato consegnato.

Il passaggio al Sistema di gestione per la Qualità richiede una corretta pianificazione la cui prima tappa è un'analisi della situazione della società/studio che permetta di individuare le aree in cui intervenire. Si potranno quindi identificare le condizioni cui si vuole arrivare ed infine sviluppare una "strategia" con relativo piano.

Al completamento dell'intero processo sarà poi necessario instaurare un monitoraggio continuo per la verifica dei risultati.

E' importante ricordare che gli aspetti "tecnici" del processo sono quasi sempre meno difficili da affrontare di quelli "sociali", per la probabile resistenza delle persone interessate ai cambiamenti a farsi, persone che devono anche essere responsabilmente coinvolte nel processo con azioni di comunicazione e formazione.

Il numero di certificazioni dei sistemi di qualità e quello delle richieste in corso volte ad ottenerle in quasi tutti i settori (industrie, servizi, attività commerciali) sono in continuo aumento.

La spinta è principalmente dovuta alla promulgazione di leggi europee e nazionali che ne richiedono spesso il possesso per partecipare ad importanti forniture.

Anche gli ingegneri, quali titolari o soci di studi professionali o società di ingegneria o di servizi, che possono essere interessati a collaborazioni internazionali, dovranno dotarsene per rispondere alle richieste del mercato di servizi sempre più efficienti e che richiedono il ricorso a livelli crescenti di risorse.

Il possesso di un "Sistema Qualità" permette di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. fornire un servizio conforme alle richieste del cliente ed alle normative di riferimento
2. mantenere il prefissato livello di qualità
3. ottenere dagli Enti preposti la "certificazione"
4. ridurre, se in possesso della certificazione, la responsabilità legale per il servizio prestato, se non corretto
5. ottenere sconti dalle società assicuratrici sulle polizze di responsabilità civile collegate alle loro prestazioni professionali.

Un sistema qualità richiede quindi ad uno studio professionale non solo una diversa forma di prestazione, ma anche un diverso approccio dei rapporti con la clientela, richiedendo di adeguare la struttura organizzativa e le procedure, onde ottenere la "Certificazione di conformità del sistema qualità".

Ottenere la certificazione è certamente un passo costoso, anche in termini economici, oltre che di metodo e mentalità, ma si dovrebbero in seguito raggiungere due obiettivi: ottimizzare la redditività del proprio lavoro e poter competere sul mercato con strutture più grandi, oltre a permettere di collaborare con studi di altri paesi.

Va infatti ricordato che l'obiettivo della certificazione di qualità non significa garantire l'eccellenza del proprio lavoro, ma garantire la prestazione oggetto del contratto.

Infatti una prestazione quale ad esempio una progettazione è: "un processo di traduzione in specifiche tecniche di esigenze del cliente". Il che vuol dire che il professionista si assume la responsabilità sui dati ed i requisiti di partenza della progettazione, con una documentazione su tutte le esigenze espresse dal cliente, inquadrando il proprio lavoro nel rispetto di tutto il quadro normativo, pianificando le attività progettuali come previsto nelle Vision 2000.

La partita I. V. A.

La vigente normativa ammette prestazioni professionali senza partita IVA nel caso di una loro "occasionalità" e sino a che insorgono altri comportamenti che la rendono "abituale". Fra questi viene indicato la iscrizione ad un Albo professionale *"in presenza della quale perde di rilievo la circostanza che l'esercizio della professione sia stata occasionale o abbia prodotto un reddito irrilevante. E' indubbio che l'iscrizione ad un Albo sia espressione di volontà di un soggetto che intende esercitare la professione per la quale l'Albo è stato istituito"*.

Restano occasionali le prestazioni rese con "collaborazioni coordinate e continuate" senza iscrizione ad Albi, prestazioni che negli ultimi due anni per una serie di provvedimenti legislativi sono state quasi assimilate a quelle del lavoro dipendente, con il riconoscimento dell'obbligo della iscrizione previdenziale ed assistenziale ed alla maturazione di ferie.

La recente "Legge Biagi" n° 276/03 ha imposto per il "lavoro occasionale" due limiti:

- durata complessiva nel corso dell'anno solare con lo stesso committente: max 30 giorni;
- compenso complessivo non superiore a €5.000,00.

La normativa relativa all'IVA prevede poi che gli esercenti una libera professione, iscritti agli specifici Albi, assumano la partita IVA ed in questo senso va pure il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il possesso della partita IVA produce alcuni rilevanti e ricorrenti obblighi di tipo fiscale quali:

- a) l'obbligo di emissione di fatture gravate da IVA e la loro numerazione progressiva ed annotazione sugli appositi libri;
- b) l'obbligo di versamenti periodici dell'imposta riscossa, entro i termini previsti, pena pesanti sanzioni, anche per un solo giorno di ritardo;
- c) l'obbligo della dichiarazione annuale;
- d) l'annotazione su appositi libri delle spese sostenute e fiscalmente riconosciute, nonché dell'acquisto di beni inerenti all'esercizio della professione.

Il Sistema Previdenziale

La Legge 335 dell'8 agosto 1995 all'art. 2 comma 25 ha istituito la tutela previdenziale obbligatoria a favore dei soggetti che svolgono "attività autonoma di libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi".

Il successivo comma 26 poi precisa che ne sono obbligati coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui ai commi 1 e 2 (lettera a) dell'art. 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi escludendo quindi i percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale.

Il Ministro del Lavoro con lettera 82661 del 1999 ha voluto chiarire quali categorie siano tenute all'obbligo all'iscrizione indicando:

"I destinatari del citato comma 25 (dell'art. 2 L. 335/95) per i quali sia lo stesso comma, che l'art. 1 del D.Lgs. 103/96, che ne costituisce attuazione, pongono quali presupposti esclusivi per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, lo svolgimento di una attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione e l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Per detti destinatari l'iscrizione all'albo ed il concreto dispiegamento dell'esercizio professionale, ancorché occasionale e produttivo di reddito trascurabile, sono sufficienti di per se a costituire il rapporto assicurativo e conseguenti effetti".

Da quanto su riportato ne consegue che gli iscritti agli Albi professionali in possesso di partita IVA devono risultare coperti da un sistema previdenziale per l'attività da essi svolta.

Esaminiamo per gli ingegneri le diverse situazioni in cui essi si possano trovare:

A) Ingegneri che esercitano esclusivamente la libera professione.

Per essi vi è l'obbligo della iscrizione alla Inarcassa, Ente previdenziale comune ad ingegneri ed architetti, cui va comunicato il possesso ed il numero della partita IVA e versati i contributi Integrativo e Soggettivo.

- Il primo contributo è comune a tutti gli ingegneri iscritti agli albi in possesso di partita IVA, anche se prestatori d'opera dipendente. E' attualmente del 2% e va applicato in fattura sull'importo del corrispettivo della prestazione, prima dell'applicazione dell'IVA e quindi riscosso dal committente e versato alla INARCASSA, alle date e con le modalità che essa indica annualmente.
- Il contributo soggettivo, per i soli liberi professionisti iscritti alla Cassa, è attualmente pari al 10% del reddito professionale netto, quale ricavato dall'apposito quadro del modello "Unico" (ex mod. 740) della denuncia annuale dei redditi e va pure versato alla stessa Cassa, sempre con modalità e date che essa fissa annualmente.

B) Dipendenti di enti (pubblici, locali, universitari, ecc.) o di aziende, o società.

Essendo già obbligatoriamente iscritti dai loro datori di lavoro ad un ente previdenziale obbligatorio e per tale motivo non potendo iscriversi alla Inarcassa (cui va denunciato comunque il possesso di partita IVA), devono aprire una posizione previdenziale presso l'INPS.

Essi possono richiedere ai committenti il pagamento di un contributo del 4% dell'intero importo della parcella. Questo contributo va evidenziato nella fattura prima dell'eventuale contributo del 2% destinato all'Inarcassa. Questo contributo è assoggettato anche esso ad IVA e ritenuta di acconto.

In base alla Legge 6/81, sulla somma del corrispettivo professionale e del contributo INPS va poi applicato il contributo integrativo a carico del committente del 2% a favore della INARCASSA e riversato secondo le indicazioni che da essa verranno annualmente fornite.

C) Iscritti all'Albo che non svolgono alcuna attività professionale e non sono in possesso di partita IVA.

Non hanno alcun obbligo nei confronti né dell'INPS né della INARCASSA.

L'INARCASSA

Le prestazioni che si hanno dalla INARCASSA, confrontate con quelle che a parità di versamenti si ottengono dall'INPS o da altri enti previdenziali pubblici sono da considerarsi buone.

Infatti da una valutazione comparativa costi/benefici risulta subito che la somma dei contributi versati agli enti pubblici da datori di lavoro e dagli stessi assicurati supera il 30% della retribuzione lorda, valore superiore alla somma degli importi che assicurati e committenti versano alla Inarcassa (10% + 2%).

Questo è dovuto a vari motivi fra cui citiamo:

- Un notevole minor costo per la raccolta dei contributi, la loro gestione e pagamento delle pensioni da parte della Inarcassa.
- Una buona amministrazione del notevole patrimonio immobiliare accumulato che rende alla Inarcassa un buon interesse, risultando una rilevante voce delle entrate nel suo bilancio.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione ottenibile dalla INARCASSA, le recenti modifiche dello statuto prevedono che:

art. 25 *“La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione a INARCASSA. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al 2% della media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), risultanti dalle dichiarazioni relative ai 25 anni solari anteriori alla*

maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma del presente articolo”.

L’art. 42, comma 7, poi modula il raggiungimento di queste condizioni:

“Dal 1° gennaio 2000 la pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati 11 redditi professionali dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai sedici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Il periodo di riferimento ed il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della pensione sono quindi aumentati per gli anni successivi di un anno ogni anno e ciò fino a raggiungere i migliori 20 su venticinque”, (previsti dall’art. 25 modificato).

Il numero di anni di effettiva iscrizione alla Inarcassa è costituito dalla somma di tutti i periodi, considerando nel calcolo le frazioni di anno anche non consecutive ed i periodi oggetto di riscatto o ricongiunzione.

Negli ultimi anni il legislatore italiano ha determinato condizioni via via più vantaggiose per incentivare il ricorso a forme di previdenza alternativa. Così il D.Lgs. 47/2000 ha introdotto la deducibilità totale degli oneri versati volontariamente alla gestione previdenziale obbligatoria cui si è iscritti dall’1.1.2001. Questo permette quindi sensibili benefici fiscali per chi desidera effettuare operazioni di riscatto o ricongiungimento per la propria posizione assicurativa.

In merito all’iscrizione ad Inarcassa, per delibera del Comitato dei Delegati, questa è richiesta ogni qual volta un ingegnere ha i seguenti tre requisiti:

1. iscrizione all’Albo professionale;
2. non iscrizione ad altra forma obbligatoria di previdenza;
3. possesso di partita IVA.

La Suprema Corte di Cassazione però, con la sentenza n. 2300 del 12.02.1997, ha stabilito che i requisiti del Comitato dei Delegati su esposti non costituiscono presupposto legale per la iscrizione alla Cassa, in quanto l’iscritto ha sempre la possibilità di dimostrare l’assenza della effettività e della continuità dell’esercizio della libera professione che costituiscono le caratteristiche essenziali del requisito base per la iscrizione alla Inarcassa.

La Totalizzazione

La Legge Finanziaria 2001 all’art. 71 prevede per i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti a diversi enti previdenziali, ma non hanno raggiunto in alcuna delle forme pensionistiche in cui sono stati successivamente iscritti il diritto a pensione, la possibilità di cumulare i periodi assicurativi, non coincidenti, da essi posseduti presso questi vari enti, se essi hanno raggiunto il requisito minimo di età previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

La differenza sostanziale tra la Totalizzazione ed il Ricongiungimento è che la prima è gratuita mentre il secondo è normalmente a titolo oneroso.

Infatti il ricongiungimento presso un ente previdenziale di posizioni presso altri enti impone l’accettazione della normativa che in esso è in vigore e che spesso richiede la

copertura dell'importo della riserva matematica necessaria al riconoscimento della pensione, importo normalmente superiore ai capitali trasferiti.

Le Tariffe Professionali

Ingegneri ed Architetti oltre che le Leggi istitutive hanno in comune anche la Tariffa Professionale istituita con la Legge 143 del 1949.

La Tariffa prevede diversi tipi di compensi.

A) a percentuale per le prestazioni che sono normalmente riferibili ad importi di lavori, preventivi, valutazioni, collaudi di opere di valore conosciuto, ecc.

I compensi a percentuale vanno applicati utilizzando apposite tabelle nelle quali, per ciascuna categoria e sub-categoria di opere (civili, industriali, impiantistiche, navali, ecc), è indicata una serie crescente di valori economici di riferimento con a fianco la percentuale di quel valore che va applicata nello sviluppo della parcella.

Le parcelle possono essere redatte dallo stesso professionista, che può anche richiederne la stesura al proprio Ordine, con il pagamento di diritti che sono normalmente valutati come percentuale dell'importo della parcella.

Molti enti pubblici, ma spesso anche dei privati, richiedono al professionista di presentare parcelle vidimate dal proprio Ordine professionale, a garanzia della correttezza nella sua stesura o anche per specifiche disposizioni dell'ente che finanzia l'opera oggetto della parcella.

Le parcelle vidimate dagli Ordini, che per legge sono deputati all'applicazione delle tariffe, permettono ai professionisti, se incontrano difficoltà ad ottenerne il pagamento da parte dei committenti, di adire alle vie giudiziarie, chiedendo la emissione di un decreto ingiuntivo.

B) nella ipotesi di prestazioni professionali di : Consulenza, Studi e Ricerche che sono difficilmente collegabili a valori economici, si stabiliscono con il committente importi preconcordati (a discrezione) oppure, in alternativa, si possono applicare i compensi orari previsti nella stessa Tariffa.

La Tariffa è stata negli anni più volte aggiornata con Decreti Ministeriali, sia per le voci a percentuale, che per quelle ad ora.

Nel corso del 2001 è stata poi approvata una nuova tariffa (D. M. 4 aprile 2001) per il Settore dei lavori pubblici, che riconosce ai professionisti delle percentuali maggiori. Questa Tariffa è destinata però esclusivamente alle prestazioni rese alle pubbliche amministrazioni in quanto, a seguito della emanazione della Legge Merloni e delle nuove normative sulla sicurezza e dell'obbligo della stipula di assicurazioni per responsabilità professionali, sono divenute prestazioni più impegnative.

Come prima già precisato, nell'anno 2001, il Ministero dei LL.PP., di concerto con il Ministero della Giustizia, ha emanato il Decreto 4.4.2001 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.01) contenente i criteri per determinare i compensi professionali relativi ai lavori da eseguire nell'ambito della Legge Quadro 109/1994 sui lavori pubblici, meglio conosciuta come Legge Merloni e successive modifiche ed integrazioni.

Questa Tariffa era stata prevista nella su citata legge Merloni per compensare i professionisti affidatari di incarichi di lavori pubblici per le maggiori prestazioni e spese che venivano loro richiesti con la nuova normativa per:

- l'esecuzione delle progettazioni in tre diversi livelli e cioè: preliminare, definitivo ed esecutivo;
- l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore del committente, per un massimale correlato all'importo dei lavori oggetto della loro prestazione, a garanzia della correttezza e qualità delle prestazioni;
- compensare le loro prestazioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento e del Dirigente preposto alla formazione dei programmi triennali della committente;
- la variazione del costo della vita, dell'introduzione del sistema qualità, delle pratiche autorizzative obbligatorie, nonché delle prestazioni connesse con la introduzione della sicurezza nei cantieri (D.Leg.vi 626/94 e 494/96).

Di conseguenza le percentuali fissate da questa nuova tariffa superano quelle previste nella Tariffa Professionale della Legge 143/49 sino ad un massimo del 30%.

A differenza delle Tariffe di altri ordini professionali, quella degli ingegneri e degli architetti non prevede un minimo ed un massimo per le singole voci tariffate, ma un valore determinato.

D'altronde le uniche maggiorazioni ammesse dalla tariffa si riferiscono ai soli casi in cui il committente richiede un particolare impegno al professionista. Sono infatti riconosciute maggiorazioni per:

- richiesta di particolare urgenza;
- mancata assistenza da parte del committente alla misura e contabilizzazione dei lavori;
- decisione unilaterale del committente di limitare l'incarico ad una sola parte di quello invece previsto e descritto dalla tariffa stessa, o comunque di interromperlo senza giusta causa.

Per quanto riguarda le spese sostenute dal professionista, queste potranno essere valutate a forfait, partendo da un massimo del 30% degli onorari a percentuale per i lavori di importo pari a 25.000,00 € sino ad un minimo del 15%, per i lavori di importo pari o superiori ai 50.000.000,00 di €. In alternativa il committente può anche liquidare le sole spese effettivamente sostenute e documentate dal professionista.

La tariffa della Legge 143/49 resta comunque valida per tutte le prestazioni diverse da quelle rese per i lavori pubblici, oltre che per i rapporti con i privati.

Esistono inoltre alcune tariffe per prestazioni eseguite in dipendenza di specifiche leggi, quali quelle per l'applicazione dei Decreti Legislativi sulla sicurezza sul lavoro

(N°. 626/94 e 494/96), tariffe definite da una direttiva del Consiglio Nazionale Ingegneri e quella in materia di prevenzione incendi, nata a seguito dell'entrata in vigore della Legge 818/84, che ha ammesso alle certificazioni necessarie al rilascio e/o rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) alcune categorie di professionisti tra i quali gli ingegneri.

Si può citare infine la tariffa dei compensi spettanti ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, regolata dalla Legge 8.7.1980 n. 319, con successivi decreti di aggiornamento degli importi tariffati. Questa Tariffa, a seconda della natura delle prestazioni, prevede compensi a percentuale o commisurati alle ore impiegate nello svolgimento dell'incarico (vacazioni).

I compensi previsti restano comunque i più bassi tra tutte le esistenti tariffe, anche se questa tariffa è stata recentemente aggiornata (D. M. 30.5.2002), portando l'importo della vacanza (ciascuna è di due ore) ad euro 14,68 la prima ed 8,15 per ciascuna delle vacanze successive, pari a 4,075 €/h (e quindi 7.890 delle vecchie lire!) !.

E' però molto importante ricordare che, negli scorsi anni, a seguito di un costante orientamento della Unione Europea in merito alla necessità di aprire le porte a tutti i cittadini della comunità ed alla concorrenza, vi sono state prese di posizione tra cui quella della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza del 18 giugno 1998) sulla illegittimità della nostra normativa sulle tariffe professionali obbligatorie, parere condiviso dalla nostra Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Solo recentemente la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con sentenza 19 febbraio 2002), ha riconosciuto la natura di provvedimento normativo a carattere statale, di un decreto ministeriale di approvazione di tariffa professionale.

L'art. 2222 del Codice Civile, parlando di lavoro autonomo, precisa che il *“contratto d'opera“* si realizza *“quando una persona si impegna a compiere dietro un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza obbligo di subordinazione nei confronti del committente”*.

Questa opera o servizio può essere un' attività professionale ed allora il corrispettivo è un onorario e va richiesto emettendo una parcella a carico del committente.

Il professionista prima di accettare un incarico deve concordare con il committente i contenuti della sua prestazione, come importo forfetario (oltre naturalmente il rimborso delle spese sostenute) o come percentuale del valore stimabile delle opere per le quali è richiesto il suo intervento o anche a *“vacazione”* e cioè con il pagamento delle ore impiegate per svolgerlo.

L'ingegnere deve poi sempre chiedere che le condizioni pattuite siano scritte e firmate dalle parti, ad evitare in seguito rifiuti del pagamento da parte del committente, che risulta il più cautelato dalla stessa legislazione vigente.

In materia di prestazioni d'opera intellettuali l'art. 2223 del C.C. dà una graduatoria delle fonti che regolano la determinazione dei compensi ai professionisti, privilegiando il preventivo accordo tra le parti, cui fa seguire la tariffa ed infine gli usi. In mancanza di queste fonti diventa arbitra la Magistratura che dopo aver

interpellato l'Ordine professionale competente per territorio può decidere liberamente.

Per il calcolo del compenso spettante al professionista per ciascun incarico vanno fatte alcune precisazioni.

Normalmente l'ingegnere redige la sua parcella dettagliando le varie categorie di prestazioni effettuate, specificandone le voci tariffarie o il costo orario concordato per le varie voci con cui ha descritto il lavoro svolto.

Se non esiste in tariffa qualche prezzo unitario di prestazioni più complesse, deve scindere queste ultime in operazioni elementari, valorizzandole singolarmente.

Se la prestazione si riferisce a consulenze o comunque ad attività non correlabili a beni o a lavori non quantificabili in valuta, l'ingegnere può chiedere il pagamento "a discrezione" e cioè di un importo forfetario o a "vacazione" moltiplicando le ore complessivamente dedicate all'incarico per il costo orario riconosciuto dalla Tariffa Attualmente pari a 56,81 €/per ora.

L'incarico professionale

Nel caso che un ingegnere riceva un incarico da una persona fisica non è indispensabile un atto scritto, lo è invece se lo riceve da una persona giuridica sia essa pubblica che privata.

Va ancora precisato che nella ipotesi di persona giuridica di diritto pubblico il contratto è efficace se è firmato dal legale rappresentante pro-tempore e sono state espletate le procedure previste dalla legge e/o dal regolamento di quell'ente pubblico.

Se invece il committente è una persona giuridica di diritto privato, se il firmatario non è Amministratore Unico, è necessario accertarsi che abbia i necessari poteri di firma, per statuto della società o per specifico mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda che affida l'incarico.

L'ingegnere, prima di impegnarsi nell'incarico, dovrebbe verificare anche la credibilità e la solvibilità della controparte e la concreta possibilità di realizzare l'oggetto del contratto, come è nei casi in cui l'opera non contrasta con precise disposizioni normative o tecniche vincolanti o anche che il committente ha la effettiva disponibilità dell'area su cui andrebbe realizzata una costruzione.

Anche se tutti i rapporti contrattuali possono essere sciolti, l'ingegnere deve aver presente che per lui il recesso è possibile solo per una "giusta causa", non sempre facile da dimostrare, ma che gli permetterebbe di ricevere comunque un compenso e di non risultare inadempiente nei confronti del suo committente.

Tra le giuste cause si possono citare : irrazionali richieste del committente, contrarie a norme tecniche vincolanti di sicurezza o di salvaguardia dell'ambiente, i mancati pagamenti dell'onorario previsti dal contratto, ecc.

L'ingegnere deve in ogni caso dare un congruo preavviso del suo recesso, che va motivato ed al termine consegnare tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla parte di prestazione svolta, anche per poter in seguito quantificare lo importo delle prestazioni rese, evitando di essere accusato di mancanza di giusta causa.

Il committente può invece recedere in ogni momento dal contratto, anche senza giustificare i motivi della sua decisione, restando a suo carico il pagamento delle prestazioni sino ad allora rese dal professionista e delle eventuali spese che esso ha dovuto sostenere sino a quella data per lo svolgimento dell'incarico che lui gli ha affidato.

Ben diversa è invece la risoluzione per inadempimento richiesta da una delle due parti in quanto il richiedente, per ottenerla, deve essere in grado di dimostrarne l'esistenza e la sua importanza agli effetti del rapporto.

Il recupero dei crediti professionali

Nell'esercizio della professione non di rado ci si trova davanti a difficoltà di ottenere il pagamento delle proprie spettanze da parte di committenti pubblici o privati che per vari motivi non provvedono nei termini contrattuali.

Il professionista si vede quindi costretto ad adire in sede giudiziaria dove, anche per la endemica crisi di funzionamento del nostro sistema, l'attesa di un giudizio definitivo può essere anche di diversi anni.

La legislazione solo in minima parte tutela i crediti professionali. Per gli ingegneri l'art. 9 ultimo comma della Legge 143/49 riconosce come saggio di interesse da applicare all'importo della parcella (solo dopo il sessantesimo giorno dalla sua presentazione) per ritardato pagamento il tasso di sconto della Banca d'Italia, normalmente superiore al tasso legale, da richiedere con raccomandata R.R.

Inoltre l'art. 2751 del Codice Civile nella graduatoria dei crediti assistiti da privilegio pone il credito professionale al secondo posto.

Nel caso in cui il professionista presenti al committente una notula vidimata dal proprio Ordine professionale è possibile accedere ai benefici previsti dal Codice di procedura civile negli articoli 63 e successivi, richiedendo al giudice l'emissione di un provvedimento di *Decreto ingiuntivo* che impone alle parti o a controparte inadempiente di pagare subito la somma richiesta.

E' pur vero che il debitore può proporre opposizione al detto Decreto ingiuntivo, ma si può ottenere dal giudice l'esecuzione provvisoria del pagamento della somma dovuta lasciando che la causa prosegui il suo lento corso sino alla sentenza finale.

Le responsabilità nei lavori pubblici

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con due sentenze, la N° 1243 del 2.11.99 e la N° 81 del 20.1.2000, dopo aver affermato la sua

giurisdizione nei confronti dei professionisti incaricati dalle Pubbliche Amministrazioni di : progettazioni, direzione lavori e collaudi di lavori pubblici, si è espressa in merito alle possibili loro responsabilità amministrative.

In sintesi la Corte dei Conti ha considerato che i detti professionisti nel loro lavoro possono essere perseguiti per:

- “colpa grave” nei casi di “inosservanza non già della normale diligenza del *bonus pater familias*, bensì di quella particolare diligenza occorrente riguardo alla natura ed alle caratteristiche di una specifica attività esercitata”;
- per danno patrimoniale sotto i profili:
 1. “risarcimento oneri di fermo cantiere” pagati dall’Amministrazione all’impresa per accordo transattivo;
 2. maggiori esborsi per revisione dei prezzi contrattuali per ritardi conseguenti a sospensioni dei lavori concesse dal professionista;
 3. importi pagati ai Comuni per sanare abusi edilizi compiuti con la esecuzione di opere aggiuntive non autorizzate.

**TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI**

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1923, n. 167

Articolo 1

Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12 (2).

Articolo 2

È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Articolo 3

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della L. 28 giugno 1874, 1938. Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Articolo 4

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo. Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Articolo 5

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine (3), che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine;
- 5) reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Articolo 6

Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento (4).

Articolo 7

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento (4), sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo. Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11, albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (5). Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato dalle scuole Regie pareggiate o parificate. Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articoli da 8 a 12

...omissis...

NOTE:

(2) L'art. 1, R.D.L. 26 giugno 1930, n. 964, convertito in legge dalla L. 16 febbraio 1931, n. 188, ha così disposto: «Art. 1. A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni, hanno conseguito nel regno il diploma di ingegnere, compete la qualifica "dottore in ingegneria".

A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della regia università di Pavia con decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di "dottore in chimica industriale"».

Vedi anche art. 1, L. 25 aprile 1938, n. 897 recante norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.

(3) Vedi anche le norme di cui al Capo I, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

(4) Il regolamento è stato approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

(5) Il regolamento per la professione di geometra è stato approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI D'INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (1)

Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37

È approvato il regolamento per l'attuazione e il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove province, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dai Ministri proponenti.

Capo I - Dell'Albo

Articolo 1

In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo.

Articolo 2

Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello.

Articolo 3

L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità (2), la residenza. La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.

Articolo 4

Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art. 3, capoverso della L. 24 giugno 1923, numero 1395, anche gli ufficiali generali superiori dell'Arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Articolo 5

Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della L. 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta L. 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.

Articolo 6

Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Articolo 7

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da lire 2 e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
- f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

Articolo 8

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Articolo 9

La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.

Articolo 10

Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione. Entro il medesimo termine può ricorrere anche al procuratore del Re presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Articoli da 11 a 13

...omissis ...

Articolo 14

È istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale (3/a), alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.

La commissione centrale è composta:

1. di un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;
2. di 3 ingegneri o architetti membri del consiglio superiore dei lavori pubblici;
3. di un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di corte d'appello o parificato;

4. di sei rappresentanti degli ordini degli ingegneri ed architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.

I componenti la commissione di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono nominati dal Ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal Ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al n. 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate, per la votazione, le disposizioni del successivo art. 33. A tal fine l'assemblea di ciascun ordine nell'adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della commissione centrale.

Il risultato della votazione, nel termine di quindici giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al presidente della commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s'intendono eletti i più anziani di età. I componenti la commissione centrale durano in carica 3 anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.

Articolo 15

Adempiono alle mansioni di segreteria della commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

Articolo 16

... omissis ...

Articolo 17

Contro la deliberazione della commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Articolo 18

Le spese per il funzionamento della commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine. I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Articolo 19

La commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo contabile (3/b).

Articolo 20

La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Articolo 21

Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla commissione centrale, in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati artt. 10, 13 e 16.

Articolo 22

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

Articolo 23

L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Articolo 24

Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

- a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
- b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Articolo 25

Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto, apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle colonie.

NOTE:

(1) Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, della professione di cui al presente provvedimento, sono state apportate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

(2) L'indicazione della paternità non è più richiesta in virtù della L. 31 ottobre 1955, n. 1004, contenente disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

(3/a) La Commissione centrale è ora denominata Consiglio nazionale in forza dell'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6.

(3/b) Vedi D.M. 1° ottobre 1948.

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LE PROFESSIONI D'INGEGNERE E DI ARCHITETTO**

Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (1)

Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37

Capo II - Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine

Sezione I - Dell'ordine

Articolo 26

La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 27

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Articolo 28

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vicepresidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'articolo 33.

Sezione II - Del consiglio dell'ordine

Articolo 29

Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

Articoli da 30 a 34

(4)

Articolo 35

Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice-presidente.

Articolo 36

Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

Articolo 37

Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Articolo 38

Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Articolo 39

Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Articolo 40

Il tesoriere-economista è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio dell'ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economista.

Articolo 41

... omissis ...

Articolo 42

Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III - Dei giudizi disciplinari

...omissis ...

Capo IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto

Articolo 51

Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Articolo 52

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (5), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Articolo 53

Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della L. 24 giugno 1923, n. 1395.

Articolo 54

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'articolo 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche (7).

Articolo 55

Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52.

Articolo 56

Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Capo V - Disposizioni generali

Articolo 57

Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re.

Il Ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli.

Il Ministro per la giustizia, sentito il parere del consiglio di Stato, può sciogliere il consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.

In tal caso, le attribuzioni del consiglio sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per la elezione del consiglio.

Qualora il consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 58

Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'ordine. Le sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'art. 48 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2786.

Capo VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

Articolo 59

(8)

Articolo 60

I diplomi menzionati nell'art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'art. 31 del R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, numero 2909.

Articolo 61

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della L. 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Articolo 62

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

[È riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse] (8/a).

[Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione] (8/a) (8/b).

Articolo 63

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Articoli da 64 a 74

... omissis ...

NOTE:

(1) Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, della professione di cui al presente provvedimento, sono state apportate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

(4) Omessi, perché riguardanti l'elezione del consiglio, ora regolata dagli artt. 2-5, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

(5) Ora, L. 1° giugno 1939, n. 1089

(7) Il R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296, convertito in legge dalla L. 15 dicembre 1930, n. 1798, ha così disposto:

«Art. 2. Coloro i quali abbiano il diploma di ingegnere-architetto, di cui è menzione nell'art. 54, comma secondo, del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, numero 2537, possono chiedere la iscrizione, oltre che nell'albo degli architetti, anche in quello degli ingegneri, ferma rimanendo la limitazione dell'attività professionale stabilita nel suddetto art. 54, comma secondo. Di tale limitazione deve essere fatta menzione nell'albo per ciascuno degli iscritti.

Art. 3. Contro i provvedimenti adottati dalle giunte in ordine alle domande di iscrizione, presentate a norma dell'articolo precedente, è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti in conformità delle vigenti disposizioni».

La Commissione centrale è ora denominata Consiglio nazionale in forza dell'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6.

(8) Omesso, perché recante disposizione transitoria, ora priva di interesse.

(8/a) Comma abrogato dall'art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'art. 13, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(8/b) Vedi, anche, l'art. 21, L. 15 novembre 1973, n. 734.

NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI (2)

D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

Gazzetta Ufficiale, serie speciale, 23 dicembre 1944, n. 98

Capo I - Del Consiglio degli ordini e collegi professionali

Articolo 1

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.

Il Consiglio è formato di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Articolo 2

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Articolo 3

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Articolo 4

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Articolo 5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Articolo 6

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione (2).

Articolo 7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo (3).

Articolo 8

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Articolo 9

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

Capo II - Delle Commissioni centrali (2)

Articolo 10

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Articolo 11

Nelle elezioni previste dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Articolo 12

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per l'elezione si osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative all'elezione del Consiglio.

Articolo 13

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Articolo 14

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

Capo III - Disposizioni comuni

Articolo 15

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi

possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Articolo 16

Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vice-presidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Articolo 17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale (2) esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

NOTE:

(2) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli nazionali.

(3) Le sanzioni disciplinari per il mancato versamento dei contributi sono previste dall'art. 2, L. 3 agosto 1949, n. 536, così dispone:

«Art. 2. I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute».

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E DELLE RELATIVE
PROVE PER L'ESERCIZIO DI TALUNE PROFESSIONI, NONCHÈ DELLA
DISCIPLINA DEI RELATIVI ORDINAMENTI**

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2001, n. 190

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2.

Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3.

Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4.

Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il

funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5.

Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.

Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6.

Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7.

Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8.

Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO SECONDO DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI

Capo I

Attività professionali

Art. 9.

Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

...omissis...

Capo IX

Professione di ingegnere

Art. 45.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

- a) civile e ambientale;
- b) industriale;
- c) dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

Art. 46.

Attività professionali

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
 - 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
 - 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
 - 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- b) per il settore "ingegneria industriale":
 - 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
 - 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
 - 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

- 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
- 2) classe 28/S - Ingegneria civile;
- 3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

- 1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
- 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- 3) classe 27/S - Ingegneria chimica;
- 4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- 5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;
- 6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
- 7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- 8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;
- 9) classe 37/S - Ingegneria navale;
- 10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

- 1) classe 23/S - Informatica;
- 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- 3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- 4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
- 5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;
- 6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- 7) classe 35/S - Ingegneria informatica.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

- d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 48.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
- a) per il settore civile e ambientale:
 - 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - 2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
 - b) per il settore industriale:
 - 1) classe 10 - Ingegneria industriale;
 - c) per il settore dell'informazione:
 - 1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
 - 2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
 - d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonchè nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonchè nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonchè nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

Tabella 1. Articolazione della sezione A dell'Albo

SEZIONE	SETTORE	SOTTOSETTORE
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">A</p> <p>REQUISITO Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) Laurea specialistica (3+2) (nuovo ordinamento)</p> <p>TITOLO Ingegnere + nome SETTORE</p>	CIVILE e AMBIENTALE	Civile
		Architettura ed Ingegneria edile
		Ambiente e Territorio
	INDUSTRIALE	Aerospaziale e Astronautica
		Automazione
		Biomedica
		Chimica
		Elettrica
		Energetica e nucleare
		Gestionale
		Materiali
		Meccanica
		Navale
	dell'INFORMAZIONE	Automazione
		Biomedica
		Elettronica
		Gestionale
		Informatica
		Ingegneria informatica
		Telecomunicazioni

Tabella 2. Articolazione della sezione B dell'Albo

SEZIONE	SETTORE	SOTTOSETTORE
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">B</p> <p>Laurea triennale (nuovo ordinamento)</p> <p>TITOLO Ingegnere + nome SETTORE + Iunior</p>	CIVILE e AMBIENTALE	Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile
		Ingegneria civile ed ambientale
	INDUSTRIALE	Ingegneria industriale
	dell'INFORMAZIONE	Ingegneria dell'informazione
		Scienze e Tecnologie informatiche

ORDINANZA MINISTERIALE 12 MARZO 2002

L'Ordinanza emanata dal Ministro Moratti stabilisce essenzialmente che:

- i soggetti possessori di laurea specialistica (3+2) e di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento (5 anni) dovranno sostenere gli esami il 25 giugno 2002, per la prima sessione, e il 26 novembre 2002 per la seconda;
- gli esami di stato per i possessori di laurea triennale e per coloro che hanno conseguito il diploma universitario previsto dal vecchio ordinamento hanno inizio il 2 luglio 2002 (prima sessione) e il 3 dicembre 2002 (seconda sessione);
- i candidati all'esame di abilitazione alla professione di Ingegnere sono tenuti ad indicare il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

Va ricordato che, ai sensi del DPR 328/01, il superamento dell'esame di stato con i titoli di laurea specialistica e di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento hanno diritto all'iscrizione nella sezione A dell'Albo Professionale, il quale è suddiviso in tre settori:

- a) Civile ed ambientale;
- b) Industriale;
- c) dell'Informazione.

Ognuno di questi settori fa riferimento alle lauree specialistiche di nuova istituzione, che sono inquadrate in classi. In particolare tre classi afferiscono il settore civile ed ambientale, dieci classi il settore industriale e sette classi il settore dell'informazione.

Giova evidenziare che tali classi formanti i vari settori non trovano riscontro nel vecchio Ordinamento Universitario, ma sono introdotte solo dal DPR sopra richiamato. Ciò costituisce sicuramente un problema per questa prima sessione di esami di stato, in quanto ad essa parteciperanno, per la sezione A, solo laureati secondo il vecchio ordinamento, non essendovi presumibilmente ancora candidati in possesso di laurea specialistica (3+2).

In mancanza di una norma che stabilisca una corrispondenza tra i corsi di laurea quinquennale e le classi delle lauree specialistiche, si ritiene che ai laureati quinquennali dovrebbe essere consentito di scegliere il settore nel quale sostenere l'esame di stato, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita.

In mancanza di tale possibilità, si propone di far riferimento alla Tabella riportata in Allegato B per la corrispondenza tra lauree quinquennali e classi delle lauree specialistiche, ai fini della identificazione del settore e della classe di laurea specialistica nei quali sostenere l'esame di stato.

Per quanto concerne la sezione B dell'Albo, deve ritenersi che la maggioranza, se non la totalità, dei Candidati sarà costituita nella prossima sessione dai possessori di diplomi universitari conseguiti secondo il vecchio Ordinamento, e caratterizzati da classi non corrispondenti a quelle indicate nel DPR 328/01. Peraltro, la corrispondenza tra settori e diplomi universitari è stabilita nella Tabella A del DPR 328/01.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

Poiché l'art. 46 del DPR 328/01 stabilisce differenze tra le competenze professionali degli iscritti alla sezione A dell'Albo e quelli iscritti alla sezione B, è necessario operare tale netta distinzione anche per il contenuto delle prove.

In particolare per la sezione A occorre far riferimento a opere, sistemi, macchine o impianti complessi, mentre per la sezione B bisogna fare riferimento alla collaborazione ad attività professionali sviluppate dagli appartenenti alla sezione A o a sistemi, opere semplici e a singoli organi o componenti.

Si ritiene utile inoltre suggerire che, così come previsto dal D.M. 9 settembre 1957, le prove scritte e la prova pratica siano svolte prima della prova orale, in quanto quest'ultima potrebbe divenire occasione di discussione non solo delle prove scritte, ma anche della progettazione sviluppata nella prova pratica.

La prima prova scritta, per espressa disposizione normativa, deve essere relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Essa pertanto dovrà consistere necessariamente nello svolgimento di un tema di carattere generale che coinvolga i diversi aspetti del settore, con riferimento ad almeno due classi di lauree specialistiche per i Candidati laureati quinquennali o ad almeno due ambiti disciplinari tra quelli caratterizzanti per i Candidati con titolo di studio triennale, attraverso il quale la Commissione possa valutare le capacità del Candidato di esporre una panoramica dei principi, delle metodologie e delle tecniche utilizzati nelle varie discipline caratterizzanti il settore.

La prova scritta dovrebbe poi evidenziare la capacità del Candidato di esprimere le proprie valutazioni in riferimento alle problematiche culturali, etiche, ambientali e professionali correlate al tema oggetto di trattazione.

La durata della prova potrebbe essere fissata in almeno 4 ore e dovrebbe essere ammessa la consultazione di qualsiasi testo.

La seconda prova scritta per i Candidati laureati quinquennali deve invece far riferimento alle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico o, per la sezione B, agli ambiti disciplinari.

In questo caso si ritiene che esso possa concernere la redazione di una relazione progettuale generale, nella quale siano evidenziati:

- i criteri di progettazione;
- le normative di riferimento;
- le verifiche e i collaudi ipotizzabili.

La durata proposta per la prova è di almeno 4 ore.

La terza prova è definita come prova pratica di progettazione e pertanto essa deve necessariamente consistere nella redazione di un progetto scelto tra una serie di temi relativi alle diverse specializzazioni.

La prova dovrebbe comprendere la redazione:

- di una relazione di progetto dalla quale si possano desumere le normative specifiche di riferimento, i criteri di progettazione, con particolare riferimento alla sicurezza e all'economia di gestione, il dimensionamento di dettaglio di qualche particolare costruttivo;
- di un disciplinare descrittivo con la precisazione dei contenuti prestazionali dell'opera e dei requisiti tecnici essenziali;
- esposizione dei criteri per la determinazione dei costi;
- elaborati grafici costituiti da schemi o disegni di insieme atti a individuare l'opera, l'impianto o la macchina nel suo complesso, o di qualcuno dei particolari costruttivi.

La durata della prova dovrebbe essere prevista in 8 ore.

La prova orale dovrebbe riguardare le materie oggetto delle prove scritte e della prova pratica e dovrebbe tendere anche ad accertare le conoscenze del Candidato nell'ambito della legislazione e della deontologia professionale.

Il contenuto del programma afferente tali aspetti deontologici potrebbe essere quello riportato nell'allegato A.

INDIRIZZI PER LE COMMISSIONI DI ESAME E PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

Per quanto concerne le Commissioni esaminatrici appare opportuno istituirne tre, almeno per le prossime sessioni e precisamente una per ogni settore dell'Albo.

Così come appare opportuno che gli Ordini predispongano un elenco di esperti, docenti universitari o professionisti, da utilizzare quali aggregati.

Tale elenco dovrebbe essere fornito ai Presidenti delle Commissioni e dovrebbe contenere aggregati esperti classificati in base alla loro afferenza a una classe di laurea specialistica e possibilmente ad una "specializzazione".

Tali membri aggregati dovrebbero, unitamente alla Commissione, preparare i temi della seconda prova scritta e della prova pratica di progettazione e dovrebbero esprimere il loro giudizio unitamente ai Componenti della Commissione, per le prove scritte per cui è stata disposta l'aggregazione.

Si confida inoltre che gli Ordini professionali delle province che ospitano sedi universitarie e facoltà di ingegneria, possano prendere opportuni contatti con le Università al fine di tenere una serie di seminari di preparazione agli esami di Stato.

Tali seminari dovrebbero concernere in particolare la trattazione degli argomenti contenuti nel programma di cui all'Allegato A.

Gli stessi Ordini dovrebbero inoltre fornire ai Commissari, mediante opportune riunioni, una serie di indirizzi operativi che tendano a coniugare la serietà dell'esame alla necessità di non creare inutili ostacoli per l'inserimento dei futuri giovani Colleghi nel mondo del lavoro.

Dott. Ing. Sergio Polese
Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri

Prof. Ing. Alfredo Squarzoni
*Presidente della Giunta del Collegio
dei Presidi delle facoltà di Ingegneria*

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI

Decreto Legge 10 giugno 2002

Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2002, n. 135

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonché di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie economiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003, nonché di prorogare gli organi degli ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni regolamentari, al fine di garantire che nelle prossime elezioni sia assicurata una adeguata rappresentatività di tutti gli iscritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legge:

Art. 1.

1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 12 marzo 2002, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, per la sessione del 25 giugno 2002, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.

... *omissis* ...

Testo del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2002, n. 173, recante: “Disposizioni urgenti in materia di accesso alla professione”.

Art. 1

1) I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di ... ingegnere ..., secondo l'ordinamento previgente al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

... *omissis* ...

2 bis) Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328, possono iscriversi nel settore o nei settori, della sezione A dell'Albo, per il quale dichiarano di optare.

... *omissis* ...

Art. 4

1) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli Ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di ... ingegnere ... sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

NORME DI ETICA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 17 marzo 1998 ha deliberato, in conformità al disposto della mozione dell'assemblea dei presidenti del 21 novembre 1997 la seguente aggiunta alle norme di etica vigenti:

"L'Ingegnere deve rispettare le norme deontologiche e le delibere dell'Ordine al quale è iscritto, qualora più restrittive, quelle dell'Ordine provinciale nel cui territorio ha sede l'opera da eseguire o la prestazione da svolgere."

PARTE I - RAPPORTI CON L'ORDINE

Articolo 1

E' dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi dell'Ordine, che vigila per legge alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni ingegnere ha l'obbligo pertanto di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio dell'Ordine.

PARTE II - RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 2

L'ingegnere, sia esso libero professionista o appartenente a pubbliche o private amministrazioni, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi, alla massima lealtà, cordialità e correttezza.

Articolo 3

L'ingegnere non deve firmare progetti od elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti.

Articolo 4

L'ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che stiano per avere un incarico. Nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare l'interessato e, se ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 5

L'ingegnere, proseguendo l'opera iniziata ed interrotta da altro collega, deve astenersi da critiche denigratorie. Quando si trovi nelle circostanze di dover criticare l'operato di un collega, dovrà evitare le espressioni sconvenienti.

Articolo 6

L'ingegnere è tenuto all'osservanza della tariffa professionale e non potrà accordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti dei colleghi.

Articolo 7

L'ingegnere non dovrà adire concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dall'Ordine.

Articolo 8

L'ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento è concesso di svolgere atti di libera professione, dovrà denunciare all'Ordine l'autorizzazione avutane.

PARTE III - RAPPORTI CON I CLIENTI

Articolo 9

L'ingegnere deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza.

Articolo 10

L'ingegnere rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico egli lo deve svolgere nel modo più completo.

Articolo 11

L'ingegnere è tenuto al segreto professionale.

Articolo 12

L'ingegnere è tenuto ad informare il cliente nel caso che sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori da lui progettati o diretti.

Articolo 13

L'ingegnere non può entrare in società con l'impresa chiamata ad eseguire un'opera da lui progettata o diretta per conto terzi.

Articolo 14

L'ingegnere non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre alle competenze dovutegli dal cliente, senza comunicarne a questi natura, motivo ed entità.

Articolo 15

L'ingegnere non deve assumere funzioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, o di terzo arbitro, o di arbitro unico in vertenze in merito alle quali egli si sia pronunciato, o nelle vertenze in cui sia interessato un suo cliente abituale.

Articolo 16

L'ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private dovrà astenersi dall'entrare in relazioni professionali o di affari con chiunque abbia rapporti con l'amministrazione da cui dipende.

A chiarimento ed integrazione di quanto sopra espresso si precisa che sono considerate infrazioni alle Norme di etica professionale e quindi comportano le sanzioni previste dall'art. 45 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537:

- a. Abbinare la propria firma a quella di un tecnico minore per qualsiasi prestazione che esuli dai limiti di competenza professionale dei detti tecnici minori.
- b. Accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutture in c.a.) nei casi in cui le opere siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai limiti professionali.
- c. Firmare progetti senza qualifica limitativa quando l'incarico è limitato alla calcolazione e direzione dei c.a.
- d. Esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi Comuni, Province e Regioni, da parte di impiegati delle rispettive Amministrazioni, indipendentemente dalla eventuale autorizzazione di cui all'art. 62 del regolamento professionale approvato col R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, quando i correlativi atti professionali debbono essere sottoposti a revisione, giudizio o vigilanza da parte delle Amministrazioni medesime.

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LE PROFESSIONI D'INGEGNERE E DI ARCHITETTO**

Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537

Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37

...omissis ...

Capo III - Dei giudizi disciplinari

Articolo 43

Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Articolo 44

Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Articolo 45

Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Articolo 46

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione;

quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Articolo 47

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Articolo 48

Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Articolo 49

L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine vicinore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio.

Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Articolo 50

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

...omissis ...